



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SARDIELLO	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORGESE	NICOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PONTASSUGLIA	EUGENIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2078/2016
depositato il 14/04/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1102/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BARI
contro:
COMUNE DI VALENZANO
LARGO GUGLIELMO MARCONI 50 70010 VALENZANO

proposto dall'appellante:

difeso da:

GIANNOCCARO DOTT. NUNZIO
VIA MICHELE MITOLO 11 70124 BARI BA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 385/2014 TARSU/TIA 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 385/2014 TARSU/TIA 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 385/2014 TARSU/TIA 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 385/2014 TARSU/TIA 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 385/2014 TARSU/TIA 2011

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 2078/2016

UDIENZA DEL

27/10/2017 ore 09:00

N°

3646/2017

PRONUNCIATA IL:

27 OTT. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 DIC. 2017

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 52 D.Lgs. n.546 del 1992 del 02.05.2016, proponeva appello dianozi alla Commissione Tributaria Regionale per l'annullamento e la riforma della sentenza n.1102//2016, depositata in segreteria il 21.03.2016, con la quale la Commissione provinciale di Bari, Sezione 3, ha respinto il proprio ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.385/2014, emesso dal Comune di Valenzano e relativo al pagamento della Tarsu per gli anni dal 2007 al 2011.

In particolare, parte appellante impugnava la suindicata sentenza sulla scorta di un duplice e complementare piano di censura, sintetizzabile nell'asserito travisamento dei fatti (con riferimento alla richiesta del ricorrente non già, come erroneamente inteso dal giudice di prime cure, di contestare le dimensioni dell'immobile in oggetto, bensì di assoggettare a maggiore tassazione le differenze volumetriche determinatesi in seguito alla denuncia di completamento dei lavori) e alla carenza di motivazione in ordine alla decorrenza dei termini di validità ex l. n.296 del 2007, eccepiti per le maggiorazioni di tassazione.

Nonostante la ritualità della notifica, il Comune di Valenzano preferiva non costituirsi, dovendosene dichiarare la contumacia.

All'udienza del 27.10.2017, all'esito di discussione, la Commissione adita decideva la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L'appello è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle seguenti motivazioni.

In virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è dovuta, come noto, unicamente per il fatto di *occupare o detenere* locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni): ragione per cui sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione. (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013).

Ricorso n. 2078/2016 R.G.R.
Commissione Tributaria Regionale Bari
- Sezione X-

Sul piano probatorio, il detto articolo 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (Cass. Civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19469 del 15/09/2014).

Tanto premesso in via generale, con riferimento alla fattispecie, il Collegio osserva che dall'esame degli atti prodotti in giudizio emerge chiaro che, nel periodo oggetto di accertamento (decorrente dall'anno 2004), la porzione dell'immobile di proprietà dell'appellante assoggettato a maggiore tassazione, era potenzialmente inutilizzabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo ancora in costruzione o comunque sottoposta a lavori portati a termine solo nel corso dell'anno 2010.

In particolare, come evincibile dalla produzione documentale allegata, la variazione di toponomastica per ultimazione del fabbricato, coincidente con la fine dei lavori, sarebbe avvenuta solo a seguito di presentazione da parte del _____, di dichiarazione DOCFA del 05.10.2010.

In tale situazione e in carenza di contrapposti elementi di fatto idonei a porre in dubbio la realtà dei fatti documentata dal ricorrente -all'uopo non rilevando, anche alla luce della mancata costituzione del Comune appellato, le scarse indicazioni presenti nell'avviso di accertamento impugnato- deve escludersi, in accoglimento dell'appello, che nelle annualità in contesa, l'immobile fosse in concreto utilizzabile, con conseguente annullamento parziale dell'avviso n.385/2015, relativamente alla pretesa riferita ad annualità -dal 2004 al 2010- anteriori alla data del 05.10.2010 (data di presentazione del DOCFA).

Nonostante la soccombenza, sussistono nella fattispecie ragioni idonee (natura interpretativa della questione giuridica esaminata, con particolare riguardo alla estensione semantica del termine *inutilizzabilità*, carenza di perspicuità delle deduzioni articolate nel ricorso di primo grado e parziale fondatezza, con riferimento all'anno

Ricorso n. 2078/2016 R.G.R.
Commissione Tributaria Regionale Bari
- Sezione X-

2011, dell'avviso di accertamento), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione Regionale di Bari, Sezione X, così provvede:


- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento n.385/2014, limitatamente alla pretesa riferita alle annualità precedenti alla presentazione della denuncia DOCFA.

Compensa le spese di lite.

Bari, 27.10.2017

Il Giudice est.

Dott. Nicola Morgese



Il Presidente

Dott. Antonio Sardiello

